



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL 1° SETTORE - AMMINISTRATIVO
SERVIZI: AMMINISTRATIVO - SOCIALE - DEMOGRAFICO**

NUM. 43 DEL 06-05-2020

Registro Gen. N. 119

**Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO LEGALE ALL'AVV.
LUCA FORTE.PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaventi addì sei del mese di maggio,
nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D. L.vo n. 267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Provvedimento, con il quale, il sottoscritto, in qualità di sindaco del Comune di Loro Piceno è stato nominato responsabile del servizio Affari generali dell'Ente, come previsto dall'art. 53 comma 23 della L. 388/2000 (Finanziaria 2001) come modificato dall'art. 29, comma 4, della L. 448/2001 (Finanziaria 2002), in deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 2,3 e 4 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e all'art. 107 del TUEL, che prevede l'attribuzione della responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale ai componenti dell'organo esecutivo;

Premesso che:

- con Deliberazione del C.C. n.10 del 02/05/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;

- il Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato approvato con Deliberazione del C. C. n. 11 del 02/05/2020;

- con la Deliberazione di G. C. n. 27 del 02/05/2020 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e piano delle Performance 2020/2022";

Considerato che:

- la complessità della materia amministrativa, attinente a problemi di pertinenza dell'amministrazione, può richiedere delle conoscenze ed esperienze che possono eccedere le normali competenze del personale dipendente e che implicano conseguentemente conoscenze altamente specifiche;

- si è rilevata la necessità di avvalersi di un servizio costante di supporto legale a cura di un professionista dotato di specifiche competenze nelle vari materie oggetto dell'attività amministrativa e che lo stesso possa garantire la formulazione di supporto legale e collaborazione in via stragiudiziale in ausilio agli operatori nella redazione di comunicazioni in risposta a specifiche richieste ed istanze, stante la sempre maggiore complessità normativa che caratterizza il quadro legislativo vigente;

Atteso che l'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni recita testualmente: *"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;

Premesso:

- che l'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, come sostituito dall'art. 46 co.2 del D.Lgs.112/2008 (convertito nella L. 133/2008) prevede che gli enti locali possano stipulare atti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 D. Lgs.267/2000;

- che tale previsione è diretta a rafforzare i controlli sulle spese sostenute dagli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze, allo scopo di indurre gli stessi a contenere la spesa corrispondente, utilizzando in primis e nel modo migliore le risorse umane che, già in servizio e in possesso delle necessarie competenze, siano disponibili e impiegabili in modo proficuo anche in attività diverse e collaterali a quelle loro già assegnate in rapporto al profilo rivestito, alla posizione ricoperta e alla categoria di classificazione;

Considerato che:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite al legale che verrà incaricato in merito all'obiettivo assegnato, che nello specifico attiene alla necessità di garantire un supporto legale stragiudiziale nelle materie di diritto amministrativo;

- la struttura di questo Ente non è nelle condizioni di assolvere all'attività in questione in quanto l'espletamento della medesima presuppone conoscenza ed esperienza ed è caratterizzata da alta specializzazione;

Constatato che:

- l'Avv. Luca Forte del Foro di Macerata si è reso disponibile a ricoprire il ruolo di supporto legale esterno dietro un compenso pari ad €. 4.950,00 oltre iva e cap;
- l'esperienza e le capacità professionali del suddetto legale sono ampiamente note e le prestazioni dallo stesso garantite, si sono rilevate di grande utilità per questa Amministrazione;

Dato atto che la spesa pari ad €. 4.950,00 oltre iva e cap risulta congrua con le finalità che s'intendono perseguire;

Visto l'articolo 36 co. 2 lett. a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (come modificato dal D. Lgs. 56/2017 in vigore dal 20.05.2017): "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti d'importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Considerato inoltre che il servizio da affidare è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi del comma 130 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018 (legge di Bilancio 2019);

Ritenute, ai fini dell'applicazione delle disposizioni appena richiamate, far rientrare il supporto legale al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione, nel suddetto ambito di applicazione;

Considerato che l'incarico in argomento non implica lo svolgimento di attività ordinaria

dell'amministrazione, bensì richiede una particolare e comprovata specializzazione poichè:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e corrisponde a obiettivi e progetti specifici e determinati risultando coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, attraverso una concreta ricognizione dei profili professionali presenti nella dotazione organica;
- la prestazione possiede natura temporanea e qualificata;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Dato atto che si tratta nella fattispecie di un'attività di supporto alle strutture dell'amministrazione comunale, strumentale allo svolgimento delle loro funzioni, in modo da permettere l'acquisizione di conoscenze tecniche e/o giuridiche specifiche non possedute dai componenti delle strutture stesse;

Considerato, altresì, che trattasi d'incarico fiduciario affidato a professionista e che consente di prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

D E T E R M I N A

1. di dichiarare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
2. di affidare all' Avv. Luca Forte con studio legale con sede a Macerata in via Ancona 21, l'incarico per supporto legale stragiudiziale, per le motivazioni in premessa, dandosi atto che tale incarico avrà decorrenza immediata e fino al 30/04/2021;
3. di impegnare la spesa ammontante pari ad €.4.950,00 oltre ad IVA 22% e CAP al 4% a carico del cap.138- del bilancio 2020/2022- annualità 2020 per euro 4.187,04 ed euro 2.093,52 annualità 2021;
4. di dare atto che l'affidamento dell'incarico in oggetto è relativo all'espletamento di supporto in questioni stragiudiziali in materia di diritto amministrativo e che eventuali incarichi legali giudiziali verranno conferiti con appositi atti;
5. di dare atto che la suddetta somma è soggetta a tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per i successivi adempimenti.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE Dirigente
F.to Robertino Paoloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno 29-05-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il giorno 29-05-2020 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Loro Piceno, li 29-05-2020

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to Dr.ssa Federica Paoloni

E' copia conforme all'originale.
Loro Piceno, li

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE Dirigente
(Robertino Paoloni)
